



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 dicembre 2013
(OR. en)**

18055/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0441 (NLE)**

**COASI 185
ASIE 60
PESC 1561
COHOM 289
CONOP 159
COTER 165
JAI 1168
WTO 359
AGRI 871
ENER 590
TRANS 686
TELECOM 359
ENV 1224
EDUC 472**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 dicembre 2013
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2013) 925 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2013) 925 final.

All.: COM(2013) 925 final



Bruxelles, 18.12.2013
COM(2013) 925 final

2013/0441 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra

RELAZIONE

Nel novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare singoli accordi quadro di partenariato e cooperazione (APC) con la Thailandia, l'Indonesia, Singapore, le Filippine, la Malaysia e il Brunei. I negoziati con le Filippine sono iniziati nel febbraio 2009 e si sono conclusi nel giugno 2010. Le Parti hanno siglato l'APC il 25 giugno 2010 dopo l'approvazione da parte del Coreper. L'APC è stato firmato a Phnom Penh l'11 luglio 2012 in occasione della riunione a livello ministeriale del forum regionale dell'ASEAN.

L'APC con le Filippine, il primo accordo bilaterale mai concluso con tale paese, sostituisce l'attuale quadro giuridico costituito dall'accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Sotto il profilo politico, l'APC con le Filippine costituisce un notevole progresso verso il consolidamento delle relazioni bilaterali e del ruolo dell'UE nel sud-est asiatico, sulla base di valori universali condivisi come la democrazia e i diritti umani. L'accordo spiana la via a una maggiore cooperazione politica, regionale e mondiale.

L'APC contiene impegni di fondamentale importanza per la politica estera dell'UE, tra cui disposizioni in materia di diritti umani, non proliferazione e lotta al terrorismo, nonché sulla Corte penale internazionale. Esso contempla inoltre settori di attualità come il processo di pace e la gestione del rischio di catastrofi.

L'APC rafforza la cooperazione settoriale in una vasta gamma di settori strategici, quali migrazione, fiscalità, ambiente, energia, scienza e tecnologia, trasporto marittimo e aereo, turismo, cultura, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, droghe illecite, criminalità organizzata e corruzione.

L'APC amplia notevolmente le opportunità di un impegno reciproco in campo economico e commerciale. L'importante sezione sulla cooperazione commerciale in esso contenuta dovrebbe agevolare i negoziati sull'accordo di libero scambio (ALS). La conclusione dell'APC è conforme all'obiettivo dell'UE di creare un ambito economico e politico completo e coerente per le relazioni tra l'UE e i paesi dell'ASEAN. Inoltre, l'accordo presenta un'importante componente di sviluppo, ivi comprese disposizioni rigorose per la tutela degli interessi finanziari dell'UE.

La Commissione osserva che la decisione 2012/272/UE del Consiglio relativa alla firma dell'APC con le Filippine è oggetto della causa C-377/12 della Corte: la Commissione ha chiesto alla Corte di annullare la suddetta decisione nella parte in cui il Consiglio ha aggiunto i fondamenti giuridici relativi a trasporto (articoli 91 e 100 TFUE), riammissione (articolo 79, paragrafo 3, TFUE) ed ambiente (articolo 191, paragrafo 4, TFUE), nonché di mantenere gli effetti della decisione impugnata. Fatta salva la sentenza della Corte nella causa C-377/12, la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'APC si fonda sugli articoli 207 e 209 e sull'articolo 218, paragrafo 6.

La Commissione richiama l'attenzione del Consiglio sul considerando dell'accordo relativo alla posizione specifica di Regno Unito, Irlanda e Danimarca conformemente ai protocolli 21 e 22 dei trattati. L'aggiunta di tale considerando è dovuta unicamente alla genesi del testo. In funzione dell'esito della causa C-377/12, pendente dinanzi alla Corte di giustizia, detto considerando potrebbe dover essere soppresso o riformulato in seguito. La Commissione ritiene che finché la causa resterà pendente, la procedura relativa alla conclusione dell'accordo non potrà concludersi.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione 2012/272/UE del Consiglio¹, l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, è stato firmato l'11 luglio 2012, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
- (2) È necessario che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 48 dell'accordo.

L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri, sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.

¹ GUL 134 del 24.5.2012, pag. 3.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio nomina la persona abilitata a effettuare, a nome dell'Unione europea, la notifica di cui all'articolo 57, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*